

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		GIANQUINTO	1475, 1476, 1477, 1478, 1479
PRESIDENTE	1474	MANZINI	1475
Inversione dell'ordine del giorno:		SCHIAVETTI	1475
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per</i>		VALANDRO GIGLIOLA	1476, 1477, 1479
<i>l'igiene e la sanità pubblica</i>	1474	SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
PRESIDENTE	1474	<i>l'interno</i>	1476, 1479
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		TOZZI CONDIVI	1478
Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3619)	1474	RUSSO	1479
PRESIDENTE	1474	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
AGRIMI, <i>Relatore</i>	1474	MAGLIETTA ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3328)	1479, 1484
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1474	PRESIDENTE	1481
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1480, 1481
QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (<i>Urgenza</i>). (2492);		ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1482, 1483
DELCROIX e CAROLEO: Disposizioni a favore della famiglie numerose. (1534);		CAPPUGI	1480, 1482
COLITTO: Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie e tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (2597)	1474	LUCIFREDI	1480, 1482
PRESIDENTE	1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479	GIANQUINTO	1481
LUCIFREDI	1475, 1477, 1478	FERRI	1481, 1482
QUINTIERI	1475, 1476, 1477, 1478, 1479	AGRIMI	1482
BERRY, <i>Relatore</i>	1475, 1476, 1478, 1479	RUSSO	1482
		MAGLIETTA	1483
		VALANDRO GIGLIOLA	1484
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1484

La seduta comincia alle 9,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Avanzini è sostituito dal deputato Quintieri.

Inversione dell'ordine del giorno.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3619, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico. (3619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Agrimi, ha facoltà di svolgere la relazione.

AGRIMI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, che tende non solo a migliorare il trattamento di una particolare categoria di malati ma anche ad estenderne l'assistenza.

Trattandosi di un provvedimento a carattere umanitario, molto semplice nelle norme che lo compongono, ritengo non sia necessario, da parte mia, aggiungere altre parole ed invito gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo ringrazia l'onorevole relatore e chiede l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porro successivamente in votazione

ART. 1.

Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero

a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

(È approvato).

ART. 2.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, sempreché detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura del maggior onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (2492): Delcroix e Caroleo: Disposizioni a favore delle famiglie numerose. (1531) e Colitto: Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie e tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (2597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri. « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose »; Delcroix e Caroleo « Disposizioni a favore delle famiglie numerose »; Colitto: « Modifiche alla legge 20 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute, salvo l'accantonamento dei primi due articoli avevamo approvato gli articoli sino al 7. Il primo comma di questo articolo, a seguito di un intervento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

del deputato Tesauro, venne soppresso. Do ora lettura del secondo comma:

« Le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono modificate come segue:

« Dopo il primo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: « Il beneficio di cui al precedente comma è esteso anche agli studenti che appartengono a famiglia numerosa avente almeno cinque figli a carico e il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare ».

Questo comma riguarda le agevolazioni in materia scolastica ed il deputato Tesauro, nella scorsa seduta, eccepì che con questa norma si sovvertiva l'ordinamento finanziario delle nostre università, eccezione che sembra avere seri fondamenti anche se su questo articolo il Governo si è espresso favorevolmente. Mi sembra corretto ritenere che il beneficio previsto debba essere concesso agli studenti che appartengano a famiglia numerosa quando concorrano anche i requisiti della capacità e del merito.

LUCIFREDI. Vorrei essere sicuro che la formula adottata non rappresenti una restrizione alla portata delle norme contenute nella legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

QUINTIERI. Questo articolo, come tutto il provvedimento, è stato elaborato dall'Associazione delle famiglie numerose. In materia di tasse scolastiche, sono state emanate dal Ministero della pubblica istruzione una quantità di circolari. È necessario chiarire e semplificare la situazione.

BERRY, *Relatore*. Propongo di aggiungere dopo le parole « che appartengono a famiglie numerose » le parole « non agiate », si da precisare con la maggiore esattezza il nostro intendimento, per cui il beneficio non deve andare a favore di quei nuclei familiari che, pur essendo numerosi, non si trovino in stato di bisogno.

GIANQUINTO. È mia impressione che l'emendamento venga a limitare il campo di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Su questo secondo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti a firma Quintieri:

« Dopo le parole . agli studenti, aggiungere le altre: meritevoli e capaci ».

A firma Berry:

« Dopo le parole: famiglia numerosa, aggiungere le altre: non agiata ».

MANZINI. Desidero conoscere su quale base poggi il giudizio di: meritevole e capace.

PRESIDENTE. La capacità si riferisce alla maggiore o minore qualità ricettiva dello studente, al suo ingegno, ecc., mentre il merito attiene alla condotta, alla costanza nello studio, alla serietà; rappresenta la base morale sulla quale poggia la capacità.

LUCIFREDI. Dichiaro di votare contro questi emendamenti perché non solo non favoriscono le famiglie numerose ma è a loro danno, in quanto pone a carico, proprio delle famiglie numerose, esigenze che non sono previste per gli appartenenti alle famiglie non numerose.

GIANQUINTO. Concordo con la dichiarazione dell'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Quintieri, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berry.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7, nel testo originario.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8, che diventa articolo 7. Ne do lettura:

« Nell'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, delle leggi sul reclutamento i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

SCHIAVETTI. In questo genere di concessioni, ritengo sia opportuno porre sempre la dizione « a domanda degli interessati », in quanto vi sono famiglie per le quali avere un figlio alle armi costituisce un vantaggio economico, in quanto si tratta di una bocca in meno da sfamare.

GIANQUINTO. Si potrebbe inserire un comma aggiuntivo nel quale si dicesse che il ministro esercita questa facoltà su domanda dell'interessato.

BERRY, *Relatore*. Sarei del parere di lasciare il testo così, come è, in quanto mi sembra evidente che colui il quale intenda avva-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

lersi di questo beneficio presenterà una domanda.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione il testo dell'articolo già 8, ora 7

Nell'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, delle leggi sul reclutamento, i nn. 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

« 2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, che diventa articolo 8. Ne do lettura:

All'articolo 128 del testo unico predetto, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, che diventa articolo 9. Ne do lettura.

Le agevolazioni tributarie stabilite dagli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sono estese alle imposte contemplate nella legge 14 giugno 1928 n. 1312, modificata e integrata dalla legge 20 marzo 1940, n. 224, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, titolo 5°, nonché dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 87, e dall'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 1° settembre 1947, n. 892.

Per quanto attiene alla imposta di famiglia tali agevolazioni tributarie sono estese nella misura della metà, ferma restando la potestà della Giunta provinciale amministrativa di applicarle integralmente.

BERRY, *Relatore*. La legge fondamentale che concerne le esenzioni tributarie per le famiglie numerose è la legge 14 giugno 1928,

n. 1312, che prevede l'esenzione per 100.000 lire di reddito complessivo; riduzione proporzionale del reddito accertato e la esenzione totale dell'imposta. Si tratta di aggiornare i valori indicati in questa legge.

GIANQUINTO. Desidererei un chiarimento sull'ultimo comma, riguardante la potestà della Giunta provinciale amministrativa di applicare le agevolazioni sull'imposta di famiglia.

BERRY, *Relatore*. La Giunta provinciale amministrativa indica i minimi di esenzione e le aliquote per ciascuna delle classi.

GIANQUINTO. La Giunta provinciale amministrativa ha potestà di fissare criteri astratti, mentre nel caso si tratta di un provvedimento che va assunto in relazione alle condizioni del singolo capo di famiglia.

VALANDRO GIGLIOLA. Sono preoccupata per quel che si riferisce all'imposta di famiglia. E qui presente il rappresentante del Governo che deve tutelare lo Stato, ma noi, come amministratori, dobbiamo preoccuparci degli effetti sulla finanza locale. Non sono contraria ai principi uniani che ispirano la legge, ma osservo che in tal modo si porta un colpo non indifferente agli introiti dei comuni.

Se una famiglia numerosa è ricca, è giusto che paghi le imposte come tutte le altre, se, invece, è indigente, essa viene esentata, di regola. Ma noi stiamo assistendo a una demolizione delle finanze locali. Abbiamo approvato una legge per cui è abolito il dazio sul vino, e questo comporta un minore introito; abbiamo votato a carico dei comuni una maggiore spesa a favore della Cassa dei medici; altri provvedimenti del genere sono pure stati approvati. In questo modo, le finanze locali vengono smantellate.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno ha già fatto questa obiezione ed ha chiesto che venisse limitata la portata del provvedimento riducendo alla metà le agevolazioni, soprattutto per la tassa di famiglia.

QUINTIERI. Non si è fatto altro che adeguare i valori al mutato valore della moneta. Per quanto riguarda l'imposta di famiglia, faccio presente che nella legge del 1928 non vi è alcuna discriminazione e che le leggi successive hanno portato l'esenzione fino a 600.000 lire. Osservo che le famiglie numerose contribuiscono alle finanze locali in maniera superiore alle altre, in quanto, come è noto, le finanze locali si reggono sulla imposizione indiretta.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

VALANDRO GIGLIOLA. Non voterò a favore del provvedimento se non sarà affermato il principio che si deve trovare il modo di compensare le finanze locali di queste perdite!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura del seguente articolo aggiuntivo, proposto dalla onorevole Valandro Gigliola:

« Il minor gettito che deriva all'entrata dei bilanci degli Enti locali dal disposto del precedente articolo sarà compensato da una maggiore partecipazione della quota I.G.E., la quale verrà aumentata, per ciascun Ente, fino alla concorrenza della somma costituita dalla minore entrata ».

Faccio osservare che, questo articolo va posto in votazione solo per il principio che contiene in quanto, per la sua approvazione, è necessario il preventivo parere della IV Commissione (Finanze e Tesoro).

GIANQUINTO. Per i comuni questo è un principio di fondamentale importanza.

QUINTIERI. La situazione dei bilanci comunali è angosciata, tanto è vero che mi risulta che, nella riforma delle finanze locali, si vuole introdurre un principio pari a quello dell'articolo 81 della Costituzione. Ma mi sembra fuori sede introdurlo proprio in questa legge. Pregherei la onorevole Valandro di recedere dalla sua proposta, soprattutto per evitare che il provvedimento in esame non venga approvato in tempo.

PRESIDENTE. Il rinvio alla IV Commissione deluderebbe una quantità di aspettative che continuano a manifestarsi attraverso telegrammi e ordini del giorno.

GIANQUINTO. Proporrei di trasformare l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rinnovo all'onorevole Valandro la preghiera di non insistere.

VALANDRO GIGLIOLA. Ritiro la mia proposta, ma dichiaro che voterò contro al provvedimento di legge.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo s'intende trasformato in ordine del giorno. Sarà discusso e votato al termine di questa seduta.

Passiamo all'articolo 11, che diventa articolo 10. Ne do lettura.

Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative citate nell'articolo precedente, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, che diventa articolo 11. Ne do lettura:

Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi.

LUCIFREDI. Desidero conoscere dal Relatore cosa significhino le parole « che abbia assunto la qualità di capo famiglia ».

BERRY, *Relatore*. Ciò avviene quando siano morti entrambi i genitori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, che diventa articolo 12. Ne do lettura:

Nelle successioni per causa di morte che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia numerosa l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta a un quarto nel caso che vi siano 7 o più figli ed alla metà nel caso che vi siano almeno 5 figli conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

GIANQUINTO. In quest'articolo vi è una lacuna, che riguarda i figli naturali non riconosciuti.

QUINTIERI. Nella legislazione vigente non sono contemplati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, che diventa articolo 13. Ne do lettura:

« Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o del fondo rustico, destinati rispettiva-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

mente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette o più figli o di famiglia con almeno cinque figli.

I benefici accordati col presente articolo vengono revocati quando il fondo o la casa vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto. Nel caso previsto dal comma secondo, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione ».

LUCIFREDI. Vorrei un chiarimento dal Relatore: se, cioè, il beneficio della concessione della tassa fissa negli atti di acquisto della casa compete anche nel caso in cui il padre di famiglia numerosa abbia un ampio patrimonio o numerosi appartamenti. Sembra che anche questa ipotesi sia possibile. Domando precisazioni sulle garanzie circa l'acquisto con destinazione rispettivamente all'abitazione ed al lavoro della famiglia.

BERRY, *Relatore*. La famiglia deve abitare nel locale.

LUCIFREDI. Ma non vi è alcuna garanzia.

BERRY, *Relatore*. È sembrata sufficiente, a tale scopo, la dizione « di tipo popolare ».

LUCIFREDI. Si possono fare due ipotesi.

1°) che l'acquirente abbia un patrimonio notevole;

2°) che l'acquirente dichiari il falso e dia allo stabile una diversa destinazione.

GIANQUINTO. La casa a tipo popolare può essere trasformata e mi sembra che questo articolo darà luogo a sperequazioni, in quanto vi sono case sostanzialmente di lusso ma che vengono considerate a tipo popolare.

LUCIFREDI. I dubbi da me esposti mi sembra siano pienamente validi; proporrei, quindi, al primo comma, dove si dice: « quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico », di aggiungere: « e non abbia accertamento di imposta complementare a proprio carico ». Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma, dove si tratta della revoca dei benefici concessi dopo le parole. « entro cinque anni dall'acquisto », aggiungere: « o entro il termine medesimo cessino di esser destinati all'abitazione o al lavoro della famiglia ».

BERRY, *Relatore*. Proporrei il seguente emendamento aggiuntivo « abbiano perso la caratteristica di case popolari ».

TOZZI CONDIVI. Vorrei domandare se non sembra eccessivo il primo emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi in quanto ad un impiegato si toglierebbe in tal modo la possibilità di acquistare l'appartamento.

LUCIFREDI. Sono dispostissimo a modificare l'emendamento nel senso di dire che l'accertamento di imposta complementare non deve eccedere una certa cifra, e mi rimetto all'onorevole Tozzi Condivi, per fissarne l'ammontare.

QUINTIERI. Propongo il seguente emendamento « Il cui reddito globale non sia soggetto a imposta complementare ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Quintieri.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento Lucifredi all'ultimo comma con le modifiche proposte dall'onorevole Berry: « o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente o perdano la qualifica di casa popolare ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 14 nella sua definitiva formulazione.

Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

Le stesse agevolazioni sono accordate per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa o, rispettivamente, a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette o più figli o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati col presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro dalla famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

(È approvato).

In tal modo abbiamo approvato l'ultimo articolo, ma ricordo che sono stati accantonati gli articoli 1 e 2.

QUINTIERI. Propongo di sopprimere questi due articoli.

RUSSO. Accolgo la proposta dell'onorevole Quintieri. Resta quindi chiaro che permangono in vigore le leggi vigenti. Si potrebbe votare, proprio per evitare discussioni interpretative, un articolo sostitutivo del seguente tenore:

« Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i capi di famiglie numerose ».

BERRY, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Russo che, in sede di coordinamento, troverà, poi la sua giusta collocazione.

(È approvato).

Pregherei gli onorevoli Russo, Berry e Lucifredi di accettare l'incarico per il coordinamento del presente provvedimento.

Desidero conoscere dalla onorevole Valandro Gigliola se mantenga il proprio ordine del giorno.

VALANDRO GIGLIOLA. Non propongo ordini del giorno in quanto ne conosco bene il limitato valore. Desidero, però, che resti a verbale la mia protesta: discutendo le leggi ed approvandole non si tiene conto di quelli che sono i principi inderogabili che dovrebbero valere non solo per la finanza dello Stato ma anche per la finanza locale.

GIANQUINTO. Mi associo alla protesta della onorevole Valandro.

RUSSO. Mi associo alla protesta della onorevole Valandro. Desidererei che l'onorevole rappresentante del Governo tenesse conto del principio da noi espresso che non debbano essere accolte proposte di esenzione dalle tasse in danno degli Enti locali quando non sia prevista una entrata corrispondente.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo senza riserva alcuna il principio espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Le proposte di legge 1531 (Delcroix e Caroleo) e 2597 (Colitto) risultano assorbite a seguito della approvazione della proposta Quintieri. La proposta di legge sarà votata in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (3328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta, Ferri e Barontini « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato ».

L'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ha proposto un nuovo testo.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, proro-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

gate con l'articolo 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:

1°) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;

2°) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha raccolto di riferire in merito.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Relatore esprime la sua perplessità di fronte a questo nuovo testo in quanto gli sembra che determinate categorie, le quali non si avvalsero dell'esodo proprio per la ritardata applicazione della legge relativa al loro *status*, siano nettamente escluse dal beneficio dello sfollamento.

Pertanto, il Relatore intende proporre delle norme aggiuntive in modo da agevolare anche i dipendenti che non abbiano esercitato la propria scelta per il ritardo nella applicazione della legge, relativa al loro stato giuridico.

Il ministro ha lamentato il fatto che si riaprissero i termini anche per coloro che non si sono serviti dell'esodo mentre avrebbero potuto farlo. Chiedo che la nuova legge venga applicata soltanto ai dipendenti che non si sono avvalsi delle norme sullo sfollamento volontario quando vi sia stato ritardo nell'inquadramento in applicazione della legge o per ritardo nella emanazione della legge stessa, vedi il caso dei professori e dei maestri.

Questo, a parere del relatore, dovrebbe essere l'unico criterio limitativo; diversamente verrebbero esclusi una quantità di casi che, invece, andrebbero pienamente contemplati.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. La formula infatti potrebbe dar luogo a dubbi. Io stesso mi domando se in essa siano compresi i ferrovieri, i postelegrafonici e gli insegnanti.

Concetto del Governo è che non si abbia a concedere una proroga nell'esercizio di un diritto che è stato concesso in linea eccezionalissima, non rinnovandosi oggi il presupposto di quella particolare contingenza, che è stata la ragione prima che ha indotto il governo a tale concessione.

L'esodo può, quindi, essere prorogato soltanto in favore di coloro che non abbiano potuto fruire di quella eccezionale provvidenza per fatto a loro non imputabile sempre che, oltre l'esistenza del presupposto, vi sia stata anche la mancanza, ad esempio, di un provvedimento amministrativo.

Il dipendente che non abbia ottenuto l'inquadramento non ha potuto evidentemente fruire del primo comma dell'articolo 1 della legge 1955. Possiamo, quindi, dire: impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958, l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti non abbiano ottenuto, a tale data, il relativo provvedimento formale.

Sviluppando il nostro ragionamento su questi binari ci teniamo sulla linea giusta.

Oggi la posizione giuridica degli impiegati è chiara e precisa. Gli insegnanti, i ferrovieri, i postelegrafonici, potevano, se lo ritenevano opportuno, chiedere l'esodo volontario. Se concedessimo loro oggi questo beneficio della proroga, non vedo il motivo per cui dovrebbe essere negata al personale amministrativo in genere.

CAPPUGI. L'esodo volontario è previsto solo per alcuni gradi che possono usufruirne, tanto è vero che l'esodo volontario, che scade il 24 marzo, concede questa facoltà solo per il personale di grado inferiore e per il personale femminile. Ora lei sa, onorevole Ministro, che gli stati giuridici per i dipendenti delle Poste, delle Ferrovie e della Scuola, stabilivano particolari agevolazioni di inquadramento in relazione all'anzianità ed è giusto che degli impiegati che hanno avuto la promozione in funzione dell'anzianità chiedano l'esodo dopo avere conseguito la promozione stessa.

Questo gruppo di dipendenti, perché non dovrebbe essere ammesso a beneficiare della proroga come gli altri due gruppi? Tutta questa gente non avrebbe diritto di usufruire della proroga soltanto perché gli stati giuridici sono entrati in vigore con un anno e mezzo di ritardo?...

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Ministro di avere acceduto in parte alle considerazioni già svolte in questa Commissione nella precedente seduta quando venne discusso il provvedimento in esame e di aderire, quindi, al concetto che la proroga dell'esodo non può essere negata nei confronti di quegli impiegati che vanamente attendono, ancora oggi, la definizione in via amministrativa di una loro posizione giuridica sancita da una inequivoca disposizione di legge. Vorrei, però, esprimere la mia opinione che una limitazione della

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

proroga dell'esodo in tal senso verrebbe, sì, incontro a certe esigenze particolarmente pressanti, ma nella forma proposta non sarebbe giustificata e darebbe certamente luogo a degli inconvenienti forse ancora più gravi di quello che non si possa pensare.

Con ogni probabilità, direi con certezza, oltre ai casi cui Ella ha accennato esiste tutta una serie di altre situazioni, che è estremamente difficile elencare singolarmente, ma che di fatto sono analoghe o identiche a quelle dei casi che Ella ha ricordato.

Rammento fra l'altro il lavoro svolto per la sistemazione dei dipendenti dal cessato Ministero dell'Africa italiana; per quei quattro o cinquemila dipendenti sono stati necessari una dozzina di decreti legislativi e ciascuno aveva alla propria base una particolare situazione di gruppi di dipendenti, l'una diversa dalle altre. Temo, quindi, che se si stabilisse la limitazione prospettata dall'onorevole Ministro si creerebbero ingiustizie nei confronti di altro personale e non vorrei che, fra non molto, noi ci si trovasse di fronte alla necessità di riaprire ancora una volta la questione.

Ma desidero andare più in là e mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Cappugi e col Relatore quando dicono che se noi stabiliamo questa proroga dell'esodo, è necessario estenderla alle varie categorie degli insegnanti, postelegrafonici e ferrovieri che hanno visto definire solo di recente, cioè qualche giorno fa per essere precisi, il rispettivo stato giuridico.

Mi sembra che in proposito sia opportuno porre mente anche allo stato d'animo del dipendente dello Stato che si trova nella incertezza fra il restare o lo andarsene dall'Amministrazione. Per me, ha tutto il diritto, fino all'ultimo momento, di valutare le probabilità che ci sono a suo vantaggio e quelle a suo danno.

Ora, è vero che le norme approvate di recente hanno migliorato le condizioni di queste varie categorie, ma è altrettanto vero che le aspettative delle categorie interessate — fomentate sia da una serie di dichiarazioni fatte nell'una e nell'altra sede del Parlamento che da rivendicazioni sindacali — andavano assai più in là dei benefici ottenuti per cui è ben comprensibile che ci sia un numero non indifferente di dipendenti che sono rimasti in servizio sino all'ultimo momento sperando che, grazie a queste nuove leggi, potessero trovare quella tale luna nel pozzo che avevano sognato nella legge delegata.

C'è indubbiamente un numero non indifferente di persone deluse dal mancato accogli-

mento di certe loro — magari eccessive — aspirazioni e dicono: visto che non possiamo ottenere tanto, ce ne andiamo. Se le cose non stessero nel senso che ho illustrato non ci potremmo spiegare come ciascuno di noi sia bersagliato da una valanga di richieste di persone che dicono: ora che abbiamo uno stato giuridico vogliamo poter vedere se ci convenga o meno andare via.

Vorrei dire anche, onorevole Ministro, a suffragio di questa mia convinzione che, in sostanza, questo è lo spirito con cui l'esodo volontario venne inizialmente stabilito: vennero fissati dei termini che, se fossero stati rispettati, avrebbero consentito a tutti di operare la scelta tra il restare e l'andarsene.

Ora non mi sembra molto simpatico che, proprio noi, si debba rilevare come alcuni questa scelta, a ragione veduta, la abbiano potuta fare, mentre per altri la scelta, sempre a ragion veduta, non solo non è stata possibile ma ancor oggi non è pensabile.

Per tali motivi accedo, in via subordinata, alla proposta del relatore aggiungendovi le categorie dei postelegrafonici, dei ferrovieri e degli insegnanti. Però è mia opinione personale che sarebbe infinitamente più semplice è più pratico non scendere nella analisi delle casistiche e concedere per tutti la ulteriore proroga di un anno. Può darsi che se ne vada qualcuno che sarebbe bene che restasse, ma credo che la maggior parte di quelli che sceglieranno la via dell'esodo saranno delle persone la cui permanenza nell'interno dell'Amministrazione non è certo di vantaggio per gli uffici.

GIANQUINTO. Siamo d'accordo con le considerazioni chiaramente svolte dall'onorevole Lucifredi.

FERRI. Anche noi siamo d'accordo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Desidero ricordare che io sono un ministro senza portafoglio, cioè un delegato del Presidente del consiglio in questa specifica materia e, proprio stamattina, gli ho esposto la questione: il Presidente del Consiglio è assolutamente d'avviso che non si abbia a concedere un'ulteriore proroga.

Dovrei ripetere quanto ho detto finora. Questi sono provvedimenti particolari. Chiuso il periodo eccezionale si torna alla normalità e la normalità esige che vi sia una disciplina nel rapporto di impiego che comporta diritti e doveri e bisogna che diritti e doveri siano ottemperati e rispettati da una parte e dall'altra. Queste forme anomale, che potevano avere la loro spiegazione in tempi di crisi, oggi, e per sempre, devono terminare.

Io, capisco il ragionamento tanto elegante fatto dall'onorevole Lucifredi, ma, in definitiva, se andiamo alla sostanza del suo ragionamento, onorevole Lucifredi, dovremmo giungere a un'altra conclusione che, indubbiamente, non potrebbe essere presentata, anzitutto perché vi osta la Costituzione...

LUCIFREDI. Se lei interpreta il mio pensiero in quella maniera, allora debbo uscire dal mio riserbo...

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Non comprendo. Non so se la forma abbia tradito il mio pensiero...

LUCIFREDI. Altre volte lei ha rilevato che parlo in maniera poco cortese; ho fatto uno sforzo per essere molto cortese e mi dice che il mio ragionamento è « tanto elegante ». Mi suggerisca come debbo parlare...

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il mio è un doveroso comportamento parlamentare. Mi scusi, vuol dire che d'ora in poi non userò né l'uno né l'altro termine nei suoi confronti.

CAPPUGI. L'onorevole Ministro mostra di ritenere che noi non si sappia che l'Amministrazione ha adottato il principio dell'esodo nel proprio esclusivo interesse, al fine di alleggerirsi dalla pleora di personale. Però, lo Stato, nel perseguire questo scopo, non può dimenticare che lo si deve attuare secondo equità e secondo giustizia. Riteniamo che una ragione di equità imponga di prorogare il provvedimento per un anno nei confronti di quelle categorie già ricordate che, soltanto recentemente, hanno potuto conoscere il rispettivo stato giuridico. Tutte le considerazioni da lei fatte non possono confutare il principio di equità da usarsi nei confronti di coloro che sono rimasti in attesa del provvedimento che, purtroppo, è stato notevolmente ritardato nel tempo. È nostro dovere di mettere tutti nelle identiche posizioni per consentirli di giudicare, oggi, se convenga loro di usufruire o meno della facoltà dell'esodo. Mi rendo conto che una formula di tal genere è di difficile compilazione per cui ritengo che la cosa più elementare sia quella di stabilire una proroga pura e semplice della disposizione in vigore.

FERRI. Non voglio aggiungere nulla a quanto è stato detto dagli onorevoli Lucifredi e Cappugi. Non ci può essere il minimo dubbio sulla equità del provvedimento. Il semplice riconoscimento della proroga della legge 27 febbraio 1955, n. 53, ci dimostra che giustizia ed equità, in questo caso, si fondano sulla uniformità del trattamento praticato ai diversi dipendenti delle varie branche dell'ammini-

strazione statale. Quando si è approvata la legge per i postelegrafonici, per i ferrovieri per gli insegnanti, si doveva inserire un articolo in cui fosse stabilito che la disposizione dello sfollamento volontario veniva prorogata di un anno.

È nostro dovere rimediare oggi a quella dimenticanza. L'onorevole Ministro che, in fondo, non poteva non riconoscere la giustizia delle argomentazioni dell'onorevole Lucifredi, poco fa si è richiamato alla sua responsabilità verso il Presidente del consiglio, del quale ha affermato di essere un delegato in materia. Se le vere ed effettive difficoltà sono solo di questo ordine, la Commissione potrebbe rinviare a domani la discussione per permettere al ministro di conferire col Presidente del Consiglio facendogli presenti le ragioni sulle quali la Commissione, all'unanimità, fonda il proprio pensiero. Se, poi, il nostro Presidente vuole invitare il Presidente del Consiglio, la mia proposta non suoni come mancanza di riguardo verso il ministro Zotta.

AGRIMI. Io non sono favorevole alla proposta Maghetta. Non c'è un diritto all'esodo, c'è il dovere di lavorare fino alla pensione. Lo sfollamento è un interesse della pubblica amministrazione e non si può capovolgere il ragionamento affermando che alcuni non hanno potuto usufruire del provvedimento per cui bisogna prorogarlo. Vi sono uffici in cui l'esodo si può fare, perché sono superaffollati; in altri non è necessario. Quindi, mi pare che sia opportuna la richiesta, avanzata da tutte le parti, di questa Commissione, di rinviare il seguito della discussione in attesa, appunto, che ciascun ufficio della pubblica amministrazione ci dica se ritenga o meno utile la proroga della disposizione sull'esodo, in quanto, se per ipotesi non fosse necessaria, è meglio non attuarla. Se nel ramo dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli insegnanti non si sente l'esigenza di uno svecchiamento, di uno sfollamento, mi pare che questo non sia un diritto dei dipendenti ma un potere della amministrazione stessa. Ma vi è anche una considerazione di carattere politico che potrebbe indurre l'adozione di un provvedimento che consentisse una forma di sblocco a causa di una situazione impiegatizia piuttosto pesante ma, tutto questo, deve partire dalla pubblica amministrazione, non può sorgere mai dall'interesse dei funzionari.

RUSSO. Concordo con l'onorevole Agrimi su due punti. La prima è che il provvedimento deve essere visto nell'interesse della pubblica amministrazione; la seconda è che non esiste un diritto del dipendente allo sfollamento.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

C'è una logica nella legislazione, di cui dobbiamo preoccuparci. Quando ci troviamo di fronte all'esodo volontario, c'erano due strade da seguire: una, adottare provvedimenti a seconda dei diversi rami dell'amministrazione, la seconda, di fissare un criterio unico per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione ponendo dei dovuti limiti secondo considerazioni di carattere obiettivo valevoli per tutti.

Io credo che si debba seguire, ancor oggi, questa seconda strada. In ogni modo non è il caso di andare a vedere se fu giusta o no la strada allora seguita. Mi associò a quelli che sostenevano la tesi delle limitazioni e, particolarmente, all'onorevole Lucifredi, che fu molto duro, in quella sede, come rappresentante del governo.

In quella occasione, quando si stabilì la prima proroga si addusse come giustificazione il fatto che, non essendo stata ancora attuata la legge delega, mancavano i presupposti per consentire ai dipendenti di fare la loro scelta.

Se questo è vero — è può essere confermato dall'esame dei verbali delle sedute della Commissione — dobbiamo oggi indirizzare la nostra indagine sull'esistenza o meno, per alcune categorie, nel momento attuale, delle stesse ragioni che ci portarono a concedere la proroga. Se queste condizioni più non sussistono sarò il primo a dichiararmi contrario alla proposta di legge ma se, per avventura, ancora esistessero per una carenza (mi riferisco a dati obiettivi) di provvedimenti amministrativi, mi sembra che, proprio per quelle ragioni che ci portarono ad approvare la legge del 1955 ed a concedere la prima proroga, sia oggi inevitabile concederne una seconda.

Vorrei associarmi alla proposta di rinvio perché mi pare che non ci sia altra strada, per addivemre ad un ulteriore esame di questa materia.

In merito alla proposta subordinata dell'onorevole Lucifredi posso anche comprendere che è più semplice una proroga pura e semplice. D'altra parte mi rendo conto delle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro sul fatto che la proroga pura e semplice determinerebbe una riapertura generale dei termini indipendentemente dal collegamento che, in merito, deve esistere con i provvedimenti per lo stato giuridico di alcune categorie. Allora, in via subordinata, propongo accettare i Zotta; raccomandare di fare il possibile per inserirvi quelle categorie di dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana ai quali, praticamente, la data del provvedimento am-

ministrativo ha impedito di avvalersi delle norme per l'esodo volontario.

Credo che dando tale significato, a questa proposta verrebbe a chiudersi definitivamente il problema dell'esodo. Vorrei, infine, far notare all'onorevole Ministro che la prima Commissione ha sempre dimostrato una notevole preoccupazione per gli interessi della pubblica amministrazione e sono certo che egli ci dovrà dare atto del senso di responsabilità che l'ha sempre guidata, malgrado le notevoli ed insistenti pressioni in materia da parte dei pubblici dipendenti; e se qualche volta ci siamo trovati in conflitto con la stessa Presidenza della Camera e con altre commissioni nel rivendicare la nostra competenza primaria in materia di stati giuridici del personale, lo abbiamo fatto esclusivamente nell'interesse della pubblica amministrazione. Se oggi, quindi, riconfermiamo questa esigenza, sono certo che la nostra presa di posizione non è originata da alcuna considerazione di carattere demagogico ma, unicamente, perché siamo convinti di agire nell'interesse stesso della pubblica amministrazione, interesse che non può contrastare con principi di giustizia, di equità e di coerenza in materia legislativa.

MAGLIETTA. Dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Russo. Ritengo, tuttavia, che, se siamo d'accordo, si potrebbero intanto approvare i primi due articoli.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli Commissari, io penso che un rinvio avrebbe significato soltanto se si accogliesse il suggerimento dell'onorevole Agrimi, cioè doversi disporre una eventuale proroga affinché l'amministrazione interroghi le singole amministrazioni sulla necessità di un ulteriore proroga allo sfollamento. Diversamente non vedo altra soluzione che non sia la richiesta di una rimessione della discussione alla Assemblea. Un rinvio, deciso nel senso da me prospettato, mi consentirebbe di rispondere anche a tutte le osservazioni che sono state fatte; diversamente a che pro decidere un rinvio a domani? Non è questo un problema che si discute e si decide con qualche « sì » e qualche « no », ma presuppone un attento vaglio di tutti gli aspetti della questione.

Vi è un punto fondamentale sul quale le nostre vedute divergono profondamente se, cioè, nel caso ci si trovi di fronte all'esercizio di un diritto o non soltanto ad una semplice aspettativa. Noi abbiamo parlato di diritto che non è stato possibile esercitare in quanto le pratiche amministrative non hanno consentito quella forma di inquadramento; se è così

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MARZO 1958

allora siamo perfettamente d'accordo, ed il nuovo testo proposto dal Governo ne è la logica conseguenza. Se, invece parliamo di ulteriori provvedimenti legislativi che hanno modificato la posizione giuridica ed economica degli impiegati e particolarmente degli insegnanti, dei postelegrafonici e dei ferrovieri, la questione si sposta su di un altro piano, cioè quello della semplice aspettativa degli impiegati a rimanere o meno ai loro posti nonostante i miglioramenti conseguiti. Allora, su questo punto, rispondiamo che i miglioramenti sono stati già ottenuti con la legge delega ed hanno inciso sul loro *status* per quanto riguarda il trattamento. Per il resto noi abbiamo avuto una modifica dello stato giuridico, una modifica di carriera, e di modifiche se ne possono avere altre, ma non è possibile ad ogni mutamento di tal genere stabilire il principio dell'esodo volontario.

VALANDRO GIGLIOLA. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di far presente al Presidente del Consiglio che, tranne qualche eccezione, la Commissione ha espresso all'unanimità un preciso parere su questo argomento e che una netta opposizione del Governo si ripercuoterebbe su tutti i gruppi qui rappresentati.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe opportuno pregare l'onorevole Presidente del Consiglio di voler intervenire personalmente alla prossima seduta della nostra Commissione.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (2492)

Presenti votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3619):

Presenti votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antomozzi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Quintieri, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI